

COGNOME NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO DATA DI NASCITA	COMUNE D' ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA
--	--------------------------	---	-------

39			
	Documento riconoscimento:		
40			
	Documento riconoscimento:		
41			
	Documento riconoscimento:		
42			
	Documento riconoscimento:		
43			
	Documento riconoscimento:		
44			
	Documento riconoscimento:		
45			
	Documento riconoscimento:		
46			
	Documento riconoscimento:		
47			
	Documento riconoscimento:		
48			
	Documento riconoscimento:		
49			
	Documento riconoscimento:		
50			
	Documento riconoscimento:		
51			
	Documento riconoscimento:		
52			
	Documento riconoscimento:		
53			
	Documento riconoscimento:		
54			
	Documento riconoscimento:		
55			
	Documento riconoscimento:		
56			
	Documento riconoscimento:		
57			
	Documento riconoscimento:		

Modulo n°
raccolta.....

del Centro di

PETIZIONE POPOLARE per legiferare in materia di abrogazione dell'art. 35 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, di revoca degli incentivi previsti dal D.M. Sviluppo Economico del 6/7/2012, di tassazione degli impianti di incenerimento e/o di combustione di rifiuti e/o di loro derivati, con l'introduzione della "WASTE TAX", attraverso norme emendative alla legge n. 549 del 28/12/1995 Ai sensi dell'art. 50 della Costituzione Italiana e degli artt. 140 e 141 del regolamento del Senato della Repubblica e degli artt. 33 e 109 del regolamento della Camera dei Deputati

**Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati**

I sottoscritti cittadini, premesso che:

- L'art. 35 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, prevede al comma 1 che "gli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali (inceneritori), esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza" e che tale sistema di impianti tossici di incenerimento possa essere rafforzato, "Tali impianti di termo-trattamento costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente", prevedendo inoltre la libera circolazione dei rifiuti al di fuori dei bacini regionali "Ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 e successive modificazioni non sussistendo vincoli di bacino per gli impianti di recupero, negli stessi deve essere data prioritaria al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e a saturazione del carico termico,"
- Il Decreto Ministero Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 ai fini del sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prevede all'articolo 2 comma 1 lettera g) la definizione degli inceneritori in quanto "impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili" o "impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti": sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la frazione biodegradabile è superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata" ed alla lettera h) "altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili"; tali impianti ibridi sono autorizzati ad accedere ai "certificati verdi" nonostante l'incenerimento dei rifiuti non sia compreso tra le fonti di energia rinnovabile dalla Direttiva 2009/28/CE e che sia stato classificato dalla Direttiva rifiuti 2008/98/CE Allegato 1 come "D10 smaltimento" salvo quando il recupero di energia è sostanziale "Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009, a 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008"
- La Legge 549 del 28/12/1995 (legge finanziaria) prevede all'art. 3 comma 24, 25, e 29 che:
 - «24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915».
 - «25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili»
 - «29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
- La Legge 221 del 28 dicembre 2005 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy) ha introdotto agli artt. 34, 35 e 40 modifiche alla Legge 549 del 28/12/1995 che prevedono:
 - Art. 34. Modifiche all'articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti: «1. All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico»,
 - Art. 35. Modifica dell'articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti: «All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente: 40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29».

Chiedono

- di intervenire, nei confronti delle rispettive assemblee e attraverso adeguate misure legislative, al fine di:
- abrogare l'articolo 35 del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133 ed i decreti attuativi successivamente predisposti dal ministero dell'ambiente;
 - revocare gli incentivi previsti dal D.M. Sviluppo Economico del 6/7/2012 agli impianti "ibridi", come definiti all'articolo 2 comma 1 lettera g), per inceneritori - cementifici - centrali termoelettriche, e lettera h) per impianti a biomassa e biogas, in quanto utilizzano "fonti energetiche non rinnovabili" come rifiuti e derivati;
 - modificare i commi 24 - 25 - 29 - 40 dell'art. 3 della Legge 549 del 28/12/1995, che fissa l'oggetto della tassa, l'importo da conferire nel fondo regionale per la gestione della cosiddetta "ecotassa" ora rinominata come "Waste Tax" o tassazione dei rifiuti, e la tipologia degli impianti interessati dalla "Waste Tax" o tassazione dei rifiuti, parzialmente rivista dall'art. 34 e 35 della Legge 221 del 28/12/2015, secondo i punti seguenti:
 - All'articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, dopo le parole: «il deposito in discarica» sono inserite le seguenti. «e in impianti di incenerimento con o senza recupero energetico ed in impianti che utilizzano come combustibile rifiuti o suoi derivati»;
 - All'articolo 3, comma 29 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, sostituire le parole: "in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti» con le parole: «In misura non inferiore ad Euro 0,003 e non superiore ad Euro 0,010 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica quali rifiuti inerti, in misura non inferiore ad Euro 0,010 e non superiore ad Euro € 0,030 per i rifiuti speciali e per i rifiuti urbani non pericolosi, in misura non inferiore ad Euro 0,030 e non superiore ad Euro 0,50 per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali pericolosi»,
 - All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la frase del comma 40 "Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra" è sostituita dalla seguente: «40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento con o senza recupero di energia o in impianti che utilizzano come combustibile rifiuti o suoi derivati»; la frase "Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare" è sostituita dalla seguente "Il tributo è dovuto per l'intero importo dell'ammontare";
 - avviare la discussione parlamentare per l'inserimento degli emendamenti proposti all'interno della Legge 28 dicembre 1995 n. 549.
 - Chiedono che la presente petizione venga trasmessa a ciascun parlamentare e che una propria rappresentanza possa essere udita nelle opportune sedi istituzionali.

I sottoscritti firmatari sono informati, ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [codice in materia di protezione dei dati personali], che i promotori della sottoscrizione sono titolari dei dati compresi in questa dichiarazione. Sono altresì informati che tali dati saranno utilizzati per le sole finalità proprie della petizione in oggetto secondo modalità a ciò strettamente collegate. Sono altresì informati della facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

	COGNOME NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO DATA DI NASCITA	COMUNE D' ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA
1				
	Documento riconoscimento:			
2				
	Documento riconoscimento:			
3				
	Documento riconoscimento:			
4				
	Documento riconoscimento:			
5				
	Documento riconoscimento:			
6				
	Documento riconoscimento:			
7				
	Documento riconoscimento:			
8				
	Documento riconoscimento:			
9				
	Documento riconoscimento:			
10				
	Documento riconoscimento:			
11				
	Documento riconoscimento:			
12				
	Documento riconoscimento:			
13				
	Documento riconoscimento:			
14				
	Documento riconoscimento:			
15				
	Documento riconoscimento:			
16				
	Documento riconoscimento:			
17				
	Documento riconoscimento:			
18				
	Documento riconoscimento:			
19				
	Documento riconoscimento:			

	COGNOME NOME (scrivere in stampatello)	LUOGO DATA DI NASCITA	COMUNE D' ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI	FIRMA
20				
	Documento riconoscimento:			
21				
	Documento riconoscimento:			
22				
	Documento riconoscimento:			
23				
	Documento riconoscimento:			
24				
	Documento riconoscimento:			
25				
	Documento riconoscimento:			
26				
	Documento riconoscimento:			
27				
	Documento riconoscimento:			
28				
	Documento riconoscimento:			
29				
	Documento riconoscimento:			
30				
	Documento riconoscimento:			
31				
	Documento riconoscimento:			
32				
	Documento riconoscimento:			
33				
	Documento riconoscimento:			
34				
	Documento riconoscimento:			
35				
	Documento riconoscimento:			
36				
	Documento riconoscimento:			
37				
	Documento riconoscimento:			
38				
	Documento riconoscimento:			